

**Medical Tourism
Association Italy**



REGOLAMENTO MTAI MEDICAL TOURISM ASSOCIATION ITALY

Art 1. ADESIONE A MTAI

A MTAI MEDICAL TOURISM ASSOCIATION ITALY possono aderire i rappresentanti, degli Enti. Istituzioni private o pubbliche, che in qualche modo operano nel settore sanitario, socio sanitario e del wellness

L'adesione avviene mediante domanda corredata dalla documentazione richiesta.

Ogni domanda di adesione a MTAI è presentata dal Responsabile Legale dell'Ente/Istituzione al Presidente dell'Associazione, è sottoposta al vaglio del Consiglio Nazionale che delibera la relativa accoglienza.

Gli Associati sono tenuti ad aggiornare periodicamente e comunque con cadenza annuale, la documentazione riguardante la propria struttura e la relativa attività in base a schemi e procedure stabiliti.

Spetta al Consiglio Nazionale approvare accordi, protocolli o convenzioni con Istituzioni non associate, tendenti alla stipula di rapporti di collaborazione, assimilabili a quelli con le Associate, con Istituzioni. I relativi accordi definiscono i mezzi necessari per realizzare concretamente la collaborazione.

Art. 2. DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA GENERALE

L'elettorato attivo e passivo compete esclusivamente, ai sensi dello Statuto, ai Rappresentanti degli Enti / Istituzioni in regola con il pagamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea Generale elettiva.

Il numero dei voti in Assemblea Generale è così determinato:

- ciascuna struttura associata ha diritto ad un voto indipendentemente dall'importo delle quote versate.

Alle Assemblee nazionali e regionali, nell'ambito della reciprocità, possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni con le quali esistono accordi di collaborazione e/o adesione.

Su proposta del Consiglio Nazionale, l'Assemblea può modificare i parametri stabiliti per l'attribuzione del numero dei voti.

Art. 3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

**Medical Tourism
Association Italy**



La data dell'Assemblea Generale Elettiva viene comunicata, via posta certificata o fax, o semplice mail purchè ci sia la risposta di reale consegna, a tutti gli Associati e riportata sul portale dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto in prima convocazione, in seconda convocazione sarà valida qualsiasi sia la composizione dell'assemblea.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; qualora al secondo scrutinio nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza assoluta si passa al ballottaggio fra i primi due. Al terzo scrutinio viene eletto Presidente colui che riporta maggiori preferenze.

Con votazione separata viene, successivamente, eletto dall'Assemblea Generale il Vice Presidente con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 4. LINEE OPERATIVE DI MTAI MEDICAL TOURISM ASSOCIATION ITALY

Sentito il parere del Consiglio Nazionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, il Presidente predispose le linee operative dell'Associazione in forma di programma di lavoro per singole materie e con indicazione degli atti ed azioni specifiche da attuare e del budget relativo. Le stesse sono approvate in sede di Assemblea Generale entro il mese di novembre e vincolano tutti gli associati, organi ed uffici alle azioni conseguenti.

Art. 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente Nazionale
- dal Vice Presidente Nazionale
- dai Presidenti Regionali

Per iniziative e questioni di comune interesse, possono inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio, nell'ambito della reciprocità e senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni con i quali esistono accordi di collaborazione e/o protocolli di adesione "ad experimentum".

Art. 6. ATTI ELETTIVI O DELIBERATIVI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate o a maggioranza assoluta (metà più uno dei voti totali spettanti alle Associate –o a maggioranza relativa (metà più uno dei voti dei presenti, essendo neutri i voti degli astenuti). Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.7. VACANZA DEGLI INCARICHI – COMMISSARIAMENTO

La Sede regionale, quando i suoi organi non sono in grado di svolgere regolarmente i compiti statutari, è commissariata con deliberazione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio Nazionale provvede altresì contestualmente alla nomina di un Commissario “ad acta” il quale, entro sei mesi dalla nomina, riferisce al Presidente nazionale ed al Consiglio nazionale sulla sua gestione e indice le elezioni per la nomina del Presidente regionale.

Art. 8. ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI

I Presidenti regionali sono eletti fra i responsabili, o dirigenti laici, degli Enti / istituzioni in ogni regione o gruppo di regioni, in apposita assemblea regionale elettiva. Per le elezioni degli organi regionali e le deliberazioni degli atti regionali si osservano le norme di cui al presente regolamento.

Gli organi regionali decadono contestualmente alla scadenza del Consiglio Nazionale.

Art.9 . ACCORPAMENTO SEDI REGIONALI

Il Presidente nazionale, prima delle indizioni dell’Assemblea Generale per la elezione degli Organi nazionali e regionali, può proporre al Consiglio Nazionale, l’accorpamento delle Regioni in cui esiste un numero esiguo di associati, salvaguardandone la specificità.

Art. 10. RAPPRESENTANTI REGIONALI DI SEZIONE

Al fine di garantire la massima incisività all’azione dell’Associazione anche a livello regionale, il Presidente regionale, in relazione all’effettiva consistenza degli enti / istituzioni associate, può, acquisito il parere favorevole del Responsabile nazionale di Sezione, attribuire al rappresentante regionale di sezione una specifica delega nella materia di interesse, ed il potere di rappresentanza per materia in tutti i rapporti con gli organi regionali/aziende sanitarie, salvo avocazione da parte del presidente stesso.

Art. 11. NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE ED ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA’

Il Presidente, nella prima seduta utile dopo la sua elezione e quella del nuovo Consiglio Nazionale, propone a questo la nomina del Direttore Generale.

Di norma, salvo differente delibera del Consiglio, il mandato del Direttore generale ha durata pari a quello del Presidente, con scadenza successiva di tre mesi il termine del mandato presidenziale.

Il Direttore Generale, sentiti i vari collaboratori, verifica ed aggiorna – d’accordo con il Presidente, i compiti degli uffici e dei collaboratori e sentiti i medesimi formula ogni anno un

programma di lavoro e progetti operativi di settore, da sottoporre al Presidente, che ne verifica periodicamente ed annualmente o a diversa scadenza l'andamento e la esecuzione. Il Direttore Generale mantiene i contatti con i Presidenti regionali, contribuendo al coordinamento tra le varie articolazioni di MTAI per il miglior funzionamento dell'associazione a livello locale e nazionale.

Art.12 . ORGANIGRAMMA DI MTAI MEDICAL TOURISM ASSOCIATION ITALY

Il Direttore Generale coordina, in collegamento con gli organismi regionali, le attività degli uffici nazionali, articolati sulla base delle rispettive responsabilità definite in uno specifico documento revisionato, quando necessario, a cura del Presidente e del Vice Presidente, assistiti dal Direttore Generale. Il Consiglio approva l'organigramma su proposta del Direttore Generale

Art.13. NOMINA DI COMMISSIONI

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può decidere la costituzione di specifiche commissioni, avendo cura di chiamarne a far parte, sulla base delle specifiche competenze e sentiti i presidenti regionali, associati o specialisti operanti nei settori interessati

Art. 14. RIMBORSO SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

Ai componenti degli organi istituzionali dell'associazione spetta il rimborso documentato delle spese vive sostenute (viaggio, vitto, alloggio) per l'espletamento delle funzioni.

In particolare, per quanto riguarda le spese di viaggio, si provvede al rimborso dei biglietti utilizzati o in alternativa al rimborso chilometrico, definito fino a diversa delibera consiliare in € 0,50 al kilometro, più il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

Può essere stabilito, dalla Presidenza Nazionale, uno specifico compenso per attività di particolare rilievo prestate a favore dell'associazione o degli associati.

Art. 15. Quota Annuale

La quota annuale verrà determinata dal CONSIGLIO NAZIONALE. Potrà variare di anno in anno in funzione degli obiettivi che il Consiglio si pone per l'anno in questione.

Per il primo anno sono proposte le seguenti quote:

Struttura Sanitaria	quota anno 2020	€ 5.000,00
Struttura Riabilitazione	quota anno 2020	€ 2.500,00